

R.C.P. n. 9/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI

Ufficio fallimentare

Il Giudice,

premesso che l'istante ALESSANDRO ROSSI in data 4.9.2021 con l'avv. Biancamaria Zito ha depositato ricorso ex art. 14 ter e ss. della l. n. 3/2012,

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito a mente dell'art. 9 co. 1 della l. 3/2012, atteso che il ricorrente risiede in Guidonia Montecelio, Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito,

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della l. 3/2012, in quanto l'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della medesima legge e che non risulta che abbia fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui al Capo II appena richiamato;

vista la relazione depositata dal dott. Primo Ferranti, nominato dall'OCC dell'ODCEC di Tivoli;

rilevato che il ricorrente è persona fisica in stato di "sovraindebitamento" secondo la definizione di cui all'art. 6, co. 2 lett. a) della l. 3/2012;

osservato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 della l. 3/2012: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore con l'attestazione che alcun atto di disposizione del patrimonio risulta compiuto negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e del nucleo familiare di cui è stata indicata la composizione;

considerato che è stata depositata la documentazione di cui all'art. 9 co. 3 della l. 3/2012;

rilevato che sulla scorta della proposta di liquidazione, così come integrata, l'istante porrebbe a disposizione del ceto creditorio una provvista liquida mensile di € 700 per 48 mensilità (per € 33.600);

considerato che la previsione della spesa mensile di € 1.100 (comprensiva del mantenimento come previsto dalle condizioni della separazione consensuale omologata) appare congrua;

ritenuto, pertanto, che il ricorrente potrà destinare a soddisfazione dei creditori l'eccedenza di quanto a qualunque titolo percepito rispetto all'importo di € 1.100;

osservato che non si ravvisano allo stato atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;



osservato che la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

rilevato che è stata depositata relazione particolareggiata da parte di professionista con funzioni di OCC che, come richiesto dalla legge, comprende: a) l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'esame del patrimonio del debitore persona fisica; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la cessione del quinto costituisca cessione di un credito futuro ai fini dell'estinzione del debito e che non sia causa di prelazione a mente dell'art. 2741 c.c.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies l. n. 3/2012

DICHIARA APERTA

La procedura di liquidazione dei beni di Alessandro Rossi e, per l'effetto,

- a) Nomina liquidatore il dott. Primo Ferranti affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14 sexies ss. l. n. 3/2012;
- b) Dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisitati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) Dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale con l'oscuramento di tutti i dati sensibili e dei nominati dei soggetti terzi, a cura della cancelleria;
- d) Fissa i limiti di cui all'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. n. 3/2021 in € 1.100 mensili (comprensivi delle somme dovute a seguito della separazione consensuale) e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter co. 6 della l. n. 3/2012, oltre al mobilio dell'abitazione;
- e) Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività svolta

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Tivoli, 13.12.2021

Il Giudice
dott.ssa Anna Multari



STUDIO LEGALE
AVV. BIANCAMARIA ZITO
Via Capozzi n.1 - 74121 TARANTO
Cell. 348.5508998 -fax 099.614175
Pec: avv.b.zito@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Ufficio Fallimentare

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Ex Art. 14-Ter E Ss Della legge N. 3 Del 2012 E Succ. Mod.

formulata da Alessandro Rossi

Il sig. **Alessandro Rossi**, C.F. RSSLN73H26H501S, residente in Guidonia Montecelio alla Via Riofredo n. 15, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Biancamaria Zito, C.F. ZTIBCM78A54L049A, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni via PEC all'indirizzo **avv.b.zito@pec.it** o in alternativa al n. di fax 099.614175, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Arruzzo, sito in Roma alla Via Monte Santo n. 25

- *nella qualità di Consumatore*

PREMESSO CHE:

Con istanza depositata in data 12.10.2020 presso l'OCC dell'ODCEC di Tivoli, l'esponente ha chiesto e ottenuto la nomina di un gestore per la predisposizione di una istanza di sovraindebitamento.

In data 16.10.2020, presso l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'OCC di Tivoli, il Dott. Primo Ferranti, con studio in Tivoli (RM) alla Via Acquaregna n. 119, veniva nominato Gestore della Crisi, per cui è stato possibile predisporre una proposta di liquidazione dei beni ex art. 14 ter. Legge 3/2012.

E PREMESSO CHE:

- Il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012, ossia "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio



prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

- non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n. 3;
- non ha subito l'impugnazione e/o la risoluzione dell'accordo del debitore (ex art. 14 L.3/2012) o la revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (previste dall'art. 14 bis L.3/2012);
- dichiara di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni previste dall'art.16 della L. 3/2012;
- ha fornito in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare come richiesto dall'art. 14-ter, comma 5, Legge 3/2012;

Tanto premesso, il sig. **Alessandro Rossi**, come sopra rappresentato e difeso, chiede di essere ammesso alla procedura in epigrafe, ricorrendone i presupposti, previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 14 quinquies Legge 3/2012.

A. SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL RICORRENTE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Le radici dell'attuale sovraindebitamento affondano in tempi abbastanza trascorsi ed hanno connotazione tanto di natura consumeristica quanto di natura imprenditoriale, atteso che vanno ricercate nell'assunzione di obbligazioni imputabili alle diverse attività commerciali che nel corso del tempo lo stesso ha intrapreso.

Non possono prescindere, dalla analisi generale dell'origine dell'attuale sovraindebitamento, una serie di concause di matrice sanitaria che hanno contribuito vigorosamente a compromettere definitivamente una situazione già di per sé economicamente alquanto complessa ed articolata.

Dunque, l'esponente ad oggi lavora presso il Ministero dell'Interno, nel corpo dei vigili del Fuoco, con il ruolo di coordinatore, ma da sempre, mosso da grande spirito di sacrificio ed abnegazione verso i propri doveri familiari, onde poter garantire ai propri congiunti un sostentamento dignitoso, nonché aiuti finanziari che spesso si rivelavano necessari, ha cercato di implementare le proprie entrate reddituali avviando, con altri soggetti, alcune imprese commerciali che nel tempo sono terminate in decozione.



Nello specifico, il sig. Rossi ha posto in essere negli ultimi anni una serie di attività imprenditoriali i cui epiloghi si sono rilevati, suo malgrado, assolutamente fallimentari e nefasti sicuramente non per colpe o condotte imperite allo stesso addebitabili, quanto piuttosto a causa, soprattutto, della buona fede purtroppo malriposta nei soggetti con i quali le predette società furono costituite e gestite e nelle quali l'esponente ha rivestito la qualità di socio e fideiussore, ponendo a garanzia delle stesse anche beni immobili di proprietà personale, come meglio di seguito verrà documentato.

Onde poter rendere più chiara l'esposizione e la dinamica dei fatti, appare utile riepilogare di seguito le partecipazioni societarie ed il rapporto dell'esponente con esse (*all.to 1*):

- 1) ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, costituita in data 22.06.2006, carica ricoperta socio al 50%;
- 2) ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, costituita in data 07.03.2007, carica ricoperta socio al 33,33%;
- 3) ~~XXXXXXXXXX~~ in liquidazione ~~XXXXXXXXXX~~, costituita in data 11.12.2007, carica ricoperta socio al 50%;
- 4) ~~XXXXXXXXXX~~ in liquidazione, ~~XXXXXXXXXX~~, costituita in data 09.03.2005, carica ricoperta socio al 50%.
- 5) ~~XXXXXXXXXX~~, società inattiva, ~~XXXXXXXXXX~~, costituita in data 27.12.2012, carica ricoperta socio al 51%.

Ad oggi, ciò che residua dallo scenario commerciale summentovato sono le considerevoli pendenze debitorie rimaste quasi esclusivamente a carico del solo ricorrente odierno.

Invero, i debiti (quasi tutti) rimasti insoluti sono ricaduti quasi unicamente nell'alveo della garantita solvibilità economica del predetto, derivante, come già premesso, dal reddito da lavoro dipendente.

A rendere più gravose le contingenze economiche permeanti la quotidianità del sig. Rossi è, assolutamente di non trascurabile "apprezzamento", la situazione familiare dello stesso.

Invero, problematiche di natura sanitaria hanno compromesso ed attanagliato le sorti del quasi complessivo nucleo familiare, nello specifico evidenziando che la ex coniuge, ~~XXXXXXXXXX~~, è affetta dal 2015 da linfoma cerebrale non curabile, ed entrambi le figlie sono affette da patologie tali per cui sono state riconosciute le invalidità ex Legge n. 104/92.

Dunque, se ne evince che abbiano un rilevante peso, che incide sulla capacità economica complessiva del ricorrente (nonché sulla capacità emotiva!) dell'esponente odierno, anche le spese di natura medica, non trascurando peraltro, sotto un aspetto puramente pratico, l'impegno quotidiano che suddette problematiche comportano nella loro gestione.

Peraltro, alla luce di quanto su narrato, giova apportare una precisazione in merito alla situazione prettamente familiare del ricorrente, poiché nonostante questi e la ex coniuge, la predetta sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ siano legalmente separati, a causa della malattia che l'ha colpita, costei perpetua, per ragioni di necessaria assistenza domiciliare, la convivenza con il



ricorrente, il quale se ne prende personalmente cura.

Appare chiaro, alla luce di quanto sinora narrato, che il debitore, onde poter fronteggiare quella ingente mole di imprevisti e, la carenza di liquidità data dai gravi risvolti della attività commerciali, tutte intraprese, ha dovuto fare recentemente ricorso al credito attraverso la sottoscrizione di due contratti di cessione del quinto, rispettivamente con la società Vivibanca spa nell'anno 2017 **(all.to 2)** e nell'anno 2019 con la finanziaria Dynamica Reatil come di seguito sarà meglio descritto **(all.to 3)**.

A parere della scrivente, alla luce della oggettiva analisi delle vicissitudini tutte che hanno "investito" progressivamente la quotidianità del sig. Rossi, non ne sono biasimabili le prefate iniziative assunte.

Ad oggi la massa passiva sussistente è così tanto ingente che non è assolutamente possibile far fronte attraverso l'esiguo attivo disponibile, soprattutto laddove si consideri che l'istante non possiede beni mobili registrati di valore e, quindi, prontamente liquidabili, nè beni immobili di rilevante valore commerciale, atteso che nel novembre 2020 l'unico bene di proprietà, oggetto di procedura esecutiva immobiliare (di cui meglio si preciserà più avanti), è stato venduto ed assegnato, ed il sig. Rossi con la propria famiglia ha dovuto lasciare l'appartamento libero entro i tempi prescritti dalla legge **(all.to 4)**.

Nello specifico, il ricorrente oggi vive nell'autorimessa di proprietà di terzi (ossia della propria genitrice [redacted] ma anche quest'ultima, unitamente al magazzino esistente nello stesso edificio presso cui insiste l'immobile già assegnato, è oggetto di procedura esecutiva immobiliare, ragion per cui si prevede che in tempi stretti possa essere costretto a trasferirsi altrove **(all.to 5)**.

Dunque, le uniche forze economiche disponibili derivano dal reddito da lavoro dipendente, il cui ammontare, attualmente al netto delle trattenute volontarie ed obbligatorie esistenti, è pari orientativamente tra € 1.200,00 ed € 1.400,00 mensili **(all.to 6)**.

B. SPESE CORRENTI NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA.

Le spese correnti mensili che si appalesano necessarie al sostentamento della famiglia dell'istante - di cui lo stesso personalmente si fa carico - composta ad oggi altresì dalla ex coniuge [redacted], le figlie [redacted] ed [redacted], oltre alla genitrice dell'istante [redacted] come da certificato di residenza allegato e stato di famiglia **(all.to 7)**, sono così di seguito dettagliate:



UTENZE	€.150,00
SPESA SANITARIE	€.150,00
SPESA VARIE	€.500,00
SPESA EVENTUALE LOCAZIONE	€.500,00
TOT MENSILE	€.1.300,00 circa
TOTALE ANNUALE	€.15.600,00 circa.

B1. Alcune precisazioni.

Riguardo le spese di sostentamento necessarie alla famiglia, occorre fare due precisazioni.

Nello specifico, in merito alle spese di natura sanitaria, sostenute dall' esponente, si rende noto che buona parte delle stesse sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, alla luce della gravità delle patologie che interessano la ex coniuge del predetto nonché entrambi le figlie disabili secondo quanto stabilito dalla Legge n. 104 del 1992, la quale garantisce una serie di prestazioni sanitarie e farmaci gratuiti.

Ancora, preme evidenziare che pur considerato che con provvedimento di omologa di separazione consensuale risalente all'anno 2012, il tribunale di Tivoli ha disposto a carico del sig Rossi le spese di mantenimento pari ad €.500,00 per la ex coniuge e le due figlie, ad oggi, attesa la perdurante convivenza con la sig.ra Pescatore, attesa l'assistenza verso la stessa, l'istante versa esclusivamente €.200,00 mensili alla primogenita [REDACTED], il cui ammontare viene ricompreso nella tabella di cui sopra nella voce "spese varie" (all.to 8).

Inoltre, come già su accennato, appare opportuno considerare come spesa imminente e necessaria, quella afferente un canone di locazione immobiliare, atteso che, si ribadisce, ad oggi l'istante, a causa del pignoramento e dell'assegnazione dell'immobile nel quale viveva, si è trasferito nella autorimessa esistente nello stesso stabile, ma che anche quest'ultima è oggetto di procedura esecutiva immobiliare.

Dunque, si presume che in tempi imminenti il ricorrente debba provvedere ad individuare un immobile in locazione presso il quale trasferirsi.

Infine, occorre considerare che la genitrice del sig. Rossi, ossia la sig.ra [REDACTED], anch'ella facente parte del nucleo familiare come si evince dallo stato di famiglia qui prodotto, oltre a provvedere autonomamente alle proprie necessità, concorre al mantenimento del nucleo familiare attraverso l'apporto di risorse economiche reperiti dagli emolumenti pensionistici personali.



**C. RICOSTRUZIONE DELL'ATTIVO.
IL PATRIMONIO DEL RICORRENTE.**

- BUSTA PAGA.

Come già accennato, il patrimonio del sig. Rossi, è rappresentato esclusivamente dal proprio reddito da lavoro dipendente presso il Ministero dell'Interno, nel corpo dei vigili del Fuoco, con il ruolo di coordinatore.

Il reddito da busta paga è contratto da trattenute di natura volontaria, derivanti nello specifico dalla cessione del quinto dello stipendio, stipulata in data 11.03.2019 con [REDACTED] con rata mensile pari ad €.330,00, nonché dalla cessione del quinto sottoscritta in data 13.10.2017 con la società [REDACTED], con rata mensile di €.187,00 ed infine sussiste la trattenuta obbligatoria derivante da pignoramento presso terzi, incardinata da [REDACTED] la quale prevede un accantonamento mensile par ad €. €.310,00 con scadenza 06/2037.

In guisa di tanto, se ne desume che, sospese tutte le trattenute summentovate, il ricorrente potrebbe contare su una disponibilità economica mensile di ulteriori €.827,00 da devolvere alla disponibilità della prospettiva liquidatoria in favore del ceto creditorio tutto, considerando dunque, disponibile un complessivo reddito mensile che potrebbe oscillare tra circa €.2.000,00 ed €.2.300,00, da cui detrarre solo i costi necessari al sostentamento dignitoso della famiglia, come sopra dichiarati, pari ad €.1.300,00 mensili.

Infine, si riporta di seguito il valore delle Ultime Dichiarazione Dei Redditi (all.to 9).

ANNUALITA'	REDDITO LORDO
2017	€ 25.422,00
2018	€ 28.287,00
2019	€. 28.034,00
2020	€. 31.003,93

Si precisa anche che i valori sopra indicati potrebbero essere soggetti a variazione, nello specifico la retribuzione mensile potrebbe subire delle oscillazioni.

Resta da stabilire la corretta ripartizione della somma che verrà ricavata a seguito della liquidazione del patrimonio così come disciplinata dalla L. 3/2012, come meglio si illustrerà al paragrafo E.

- BENI MOBILI REGISTRATI:

Il ricorrente non possiede alcun bene mobile registrato.

- BENI MOBILI:

Il ricorrente non possiede alcun bene mobile personale.



**D. RICOSTRUZIONE DEL PASSIVO
ESPOSIZIONI DEBITORIE.**

Nella Tabella che segue vengono riportate tutte le esposizioni debitorie, con distinzione, per facilità di lettura, della distinzione tra quelli di natura consumeristica e quelli afferenti le attività imprenditoriali.

CREDITORE	RAPPORTO	DEBITO RESIDUO E/O INGIUNTO	RANGO ED ORIGINE DEL DEBITO
DEBITO DI NATURA IMPRENDITORIALE			
[REDACTED] (all.to 10)	C/C N. 10651991	€ 14.647,00	CHIROGRAFARIO Immobilemme Srl
F [REDACTED] (all.to 5)	C/C N. 10432199	Da atto di precetto € 114.949,00	CHIROGRAFARIO Condominio Ok Srl
[REDACTED] (all.to 12)	Prestito finanziario N. 31029321	Da decreto ingiuntivo € 77.311,74	CHIROGRAFARIO Casa 360 srl
[REDACTED] (all.to 13)	Rapporto N. 10962820	€ 10.583,25	CHIROGRAFARIO Casa 360 srl
[REDACTED]	Pignoramento presso Terzi in corso (scadenza giugno 2037)	€ 59.210,00	CHIROGRAFARIO Condominio ok srl
DEBITI DI NATURA PERSONALE			
[REDACTED] (all.to 11)	Mutuo Ipotecario del 28.04.2006, Rep. n. 26011, Racc. n. 7231	€ 69.230,95 (da progetto di distribuzione)	CHIROGRAFARIO Immobilemme Srl
[REDACTED]	Contratto Di Cessione Del Quinto N. 51655	€ 14.399,00	CHIROGRAFARIO
[REDACTED]	Contratto Di Cessione Del Quinto N. 56019	€ 30.330,00	CHIROGRAFARIO
TOTALE			€. 396.988,60



**D1. PRECISAZIONE RIGUARDO ESPOSIZIONE DEBITORIA AFFERENTE
IL MUTUO IPOTECARIO DEL 28.04.2006, REP. N. 26011, RACC. N. 7231.**

Nella tabella su riportata, viene annoverato tra i creditori del ricorrente la
Società [redacted] e successivamente
[redacted] per essa, nella qualità di mandataria, [redacted].

Prefata società ha rivestito il ruolo di creditore procedente in privilegio per
la somma di €.109.744,83, nella procedura esecutiva immobiliare, di cui
al n. RGE n. 354/2016, in forza di ipoteca volontaria di primo grado trascritta
sull'immobile sito in Guidonia Montecelio (RM), alla Via Rio Freddo n. 15,
di cui il ricorrente risiedeva e ne godeva della piena proprietà.

Con ordinanza del 21.03.2019 veniva autorizzata la vendita del summentovato
immobile, poi aggiudicato in data 05.11.2020 al prezzo di €.55.000,00 ed,
infine, trasferito in data 14.04.2021.

La procedura risultava incapiente, poiché il bene veniva aggiudicato al prezzo
di €. 55.000,00 e, consequenzialmente, nel piano di riparto redatto dal
professionista delegato (in attesa di approvazione), veniva predisposta
la destinazione al creditore procedente *de quo* della mera somma di €. 40.51
3,88.

Dunque, alla luce di quanto su esposto, si precisa che il credito che la società
[redacted] vanta ad oggi nei confronti del sig. Rossi,
verosimilmente degradato da privilegiato a chirografario, ammonta alla
complessiva somma di €.69.230,95.

D2. DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA:

Ad oggi non risulta alcun debito di natura tributaria (*all.to 14*).

D3. CREDITI IN PREDEDUZIONE:

Ai debiti summentovati sono da considerare in prededuzione e da sommare:

- 1) il compenso spettante all'OCC ai sensi dell'art 16 comma 4 D.M
202/2014 pattuito, in €. 2.128,06, al netto dell'acconto di €. 1.000,00 già versato;
- 2) L'onorario spettante all'avv. Biancamaria Zito quantificato
complessivamente in €. 1.200,00.

E. LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE.

Attesa l'entità del pregresso debitorio e considerate l'ammontare delle
attività liquidabili e disponibili, il debitore non riesce a soddisfare
integralmente tutti i creditori summentovati.

La narrativa che precede illustra le diverse motivazione che hanno
generato un incolpevole indebitamento dell'istante, tenuto conto che
le varie concause di natura finanziaria e sanitaria hanno creato un
vero e proprio default.



La condotta del sig. Rossi non è da valutarsi assolutamente negligente, bensì, a parere della scrivente si ritiene che il predetto debba considerarsi un soggetto proattivo e volto ad una definitiva risoluzione del ginepraio debitorio che ad oggi persiste.

Considerata la situazione patrimoniale dell'istante, l'opzione liquidatoria appare l'unica concretamente praticabile, dal momento che l'alternativa rappresentata dalla procedura dell'accordo con i creditori non è percorribile in mancanza di un patrimonio tale da garantire una soddisfazione adeguata degli aventi causa.

L'opzione liquidatoria è, pertanto, la sola che sia in grado di soddisfare le pretese del ceto creditorio compatibilmente con la condizione economica del debitore, seppur parzialmente rispetto alla ingente massa debitoria ad oggi sussistente.

Si chiede, pertanto, che nell'invocato provvedimento di ammissione ex art. 14 *quinquies*, comma II lettera f) L. n. 3/2012, sia considerata come necessaria per il sostentamento della famiglia la somma annuale pari ad €15.600,00 (€1.300,00 x 12 mensilità), secondo il prospetto delle spese analiticamente illustrate nella narrativa che precede, confermate anche in parte dalla documentazione qui prodotta e, che appaiono coerenti con le primarie esigenze di vita quotidiana, mentre la somma eccedente potrà essere destinata alle esigenze della liquidazione dei beni per quattro anni, al servizio dei creditori concorrenti tutti.

Ovviamente, il trattamento retributivo percepito dovrà essere interamente considerato, ossia al lordo delle attuali trattenute (volontarie e di legge) tutte esistenti, atteso che l'intero patrimonio del ricorrente deve essere destinato alla soddisfazione della intera massa creditoria e, questo anche in adesione del principio della *par condicio creditorum*, ormai acclarato e cristallizzato dall'entrata in vigore della Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 (c.d. Decreto Ristori), dal quale deriva la possibilità di revocare le cessioni del quinto dello stipendio e di falcidiarne il relativo debito e, parimenti, attesa la natura concorsuale della procedura di cui trattasi, le azioni esecutive individuali devono arrestarsi rispetto al patrimonio del debitore.

In guisa di tanto, si rende possibile al sig. Rossi di poter accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, poiché la *ratio* della norma sul sovraindebitamento e la voluta ampiezza della definizione dell'art. 14-ter, primo comma, fa sì che si possano ricomprendere tra i "beni" liquidabili anche crediti futuri, quali sono quelli di lavoro o di pensione (*ex multis cfr. Tribunale di Roma 29.4.2019, Trib. Verona 21.12.2018 e Trib. Pordenone 14.3.2019, Tribunale di Bologna, con provvedimento emesso in data 4.08.2020*).

Concludendo, si rammenta che le risorse del ricorrente sono costituite esclusivamente dal reddito da lavoratore dipendente, che sarà asservito al pagamento dei creditori concorrenti tutti.

La somma resa a servizio del piano è pari, dunque, al solo reddito



prospettico ed è superiore a quella che potrebbe essere considerata pignorabile ad oggi ex 515 c.p.c. di valore pari ad €. 361,22 e, pertanto, pressoché nullo se considerato a disposizione per tutti i creditori concorrenti.

Dunque, sospese tutte le trattenute in busta paga (volontarie e di legge), il ricorrente potrebbe contare su una disponibilità economica mensile di ulteriori €.827,00, considerando dunque, disponibile un complessivo reddito mensile che potrebbe oscillare tra circa €.2.000,00 ed €.2.300,00.

In definitiva, preso atto dell'ammontare delle spese mensili pari complessivamente ad €.1.300,00, si può dichiarare che l'esponente può porre volontariamente a disposizione dei propri creditori, per un arco temporale pari a quattro anni, un importo complessivo di circa €.900,00 mensili (€.10.800,00 annuali) e, quindi, €.43.200,00 totali al netto della tredicesima mensilità percepita regolarmente dal ricorrente.

Dalla suddetta somma devono essere detratte esclusivamente le spese in prededuzione pari ad €.3.328,00, come sopra meglio dettagliate, per una somma uguale ad €.39.872,00 finalizzata al ceto creditorio chirografario tutto, nella percentuale di soddisfo di circa il 10%.

Tutto ciò premesso, il signor **Alessandro Rossi**, come in epigrafe rappresentato e assistito

CHIEDE

All'On.le Tribunale Adito che:

- Venga ammesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter e seguenti L. 3/2012, previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 14 quinquies Legge;
- Venga nominato il Liquidatore nella persona dell'OCC, Dott. Primo Ferranti;
- Disponga, sotto pena di nullità, che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari ed esecutive.

Consapevole delle sanzioni previste al primo comma dell'art.16 della Legge n. 3/2012 allega i seguenti documenti con espressa riserva di ulteriore produzione documentale nei concedendi termini.

- 1) *Copia visura camerale nominativa;*
- 2) *Copia contratto cessione del quinto ViviBanca spa;*
- 3) *Copia contratto cessione del quinto Dinamica Retail;*
- 4) *Copia decreto trasferimento immobile Via Riofreddo;*
- 5) *Copia procedure esecutiva Fino 2 Securitisation srl;*
- 6) *Copia ultime tre buste paga;*
- 7) *Copia certificato di residenza e stato di famiglia;*
- 8) *Copia doc afferenti spese mantenimento;*




- 9) *Copia Dichiarazione Redditi;*
 - 10) *Copia Diffida DoBank spa;*
 - 11) *Copia piano di riparto e progetto di distribuzione;*
 - 12) *Copia decreto ingiuntivo Banca Popolare di Bergamo;*
 - 13) *Copia estratto conto Fino 2 Securitisation srl;*
 - 14) *Copia estratto ADE;*
 - 15) *Copia documento e c.f. ricorrente;*
 - 16) *Copia relazione Gestore Crisi ed allegati.*
- Con osservanza.

Taranto/Tivoli, il 31.08.2021

Alessandro Rossi



E' vera ed autentica la firma su estesa
Avv. Biancamaria Zito




PROCURA SPECIALE

Il sig. **Alessandro Rossi**, C.F. **RSSLSN73H26H501S**, residente in **Guidonia Montecelio** alla **Via Riofreddo n. 15**, delega l'avvocato **Biancamaria Zito** del Foro di **Taranto** a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado del presente procedimento, conferendole ogni più ampio potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. **Valentina Arruzzo**, sito in **Roma** alla **Via Monte Santo n. 25**.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i propri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Taranto/Tivoli, li 31.08.2021

Alessandro Rossi



È autentica

Avv. Biancamaria Zito

